

Adottato con [Delibera 31/72](#) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1976.

La Convenzione è stata aperta alla firma a Ginevra il 18 maggio 1977.

Convenzione sulla proibizione dell'uso militare o di qualsiasi altro uso ostile di tecniche di modifica ambientale

- Gli Stati parti della presente Convenzione,*
- Guidati* dall'interesse di consolidare la pace e desiderosi di contribuire alla causa dell'arresto della corsa agli armamenti, del disarmo generale e completo sotto uno stretto ed effettivo controllo internazionale e di salvare l'umanità dal pericolo di usare nuovi mezzi di guerra,
- Determinato* a proseguire i negoziati al fine di realizzare progressi effettivi verso ulteriori misure nel settore del disarmo,
- Riconoscendo* che i progressi scientifici e tecnici possono aprire nuove possibilità per quanto riguarda la modifica dell'ambiente,
- Ricordando* la [Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente Umano](#), adottato a Stoccolma il 16 giugno 1972,
- Rendendosi conto* che l'uso di tecniche di modificazione ambientale per scopi pacifici potrebbe migliorare l'interrelazione tra uomo e natura e contribuire alla conservazione e al miglioramento dell'ambiente a beneficio delle generazioni presenti e future,
- Riconoscendo*, tuttavia, che l'uso militare o qualsiasi altro uso ostile di tali tecniche potrebbe avere effetti estremamente dannosi al benessere umano,
- Desiderando* vietare efficacemente l'uso militare o qualsiasi altro uso ostile delle tecniche di modificazione ambientale al fine di eliminare i pericoli per l'umanità da tale uso, e affermando la loro volontà di lavorare per il raggiungimento di tale obiettivo,
- Desiderando anche* contribuire al rafforzamento della fiducia tra le nazioni e all'ulteriore miglioramento della situazione internazionale secondo le finalità e i principi della [Carta delle Nazioni Unite](#), _____
- Hanno concordato* quanto segue:

Articolo I

1. Ciascuno Stato Parte alla presente Convenzione si impegna a non impegnarsi nell'uso militare o in qualsiasi altro uso ostile di tecniche di modificazione ambientale aventi effetti diffusi, duraturi o gravi come mezzo di distruzione, danno o lesione a qualsiasi altro Stato Parte.
2. Ciascuno Stato Parte alla presente Convenzione si impegna a non assistere, incoraggiare o indurre alcuno Stato, gruppo di Stati o organizzazione internazionale ad impegnarsi in attività contrarie alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo II

Come utilizzato nell'articolo 1, il termine "tecniche di modifica ambientale" si riferisce a qualsiasi tecnica per modificare - attraverso la manipolazione deliberata dei processi naturali - la dinamica, la composizione o la struttura della Terra, inclusi il suo biota, litosfera, idrosfera e atmosfera, o di spazio.

Articolo III

1. Le disposizioni della presente Convenzione non ostacolano l'uso di tecniche di modificazione ambientale per scopi pacifici e lasciano impregiudicati i principi generalmente riconosciuti e le norme applicabili del diritto internazionale in materia di tale uso.
2. Gli Stati parti della presente Convenzione si impegnano a facilitare, e hanno il diritto di partecipare, il più completo scambio possibile di informazioni scientifiche e tecnologiche sull'uso delle tecniche di modificazione ambientale per scopi pacifici. Gli Stati parti in grado di farlo contribuiranno, da soli o insieme ad altri Stati o organizzazioni internazionali, alla cooperazione economica e scientifica internazionale per la conservazione, il miglioramento e l'utilizzazione pacifica dell'ambiente, tenendo in debita considerazione le esigenze dei paesi in via di sviluppo. aree del mondo.

Articolo IV

Articolo V

1. Gli Stati parti della presente Convenzione si impegnano a consultarsi reciprocamente ea cooperare per risolvere qualsiasi problema che possa sorgere in relazione agli obiettivi o nell'applicazione delle disposizioni della Convenzione. La consultazione e la cooperazione ai sensi del presente articolo possono essere intraprese anche mediante appropriate procedure internazionali nell'ambito delle Nazioni Unite e in conformità con la sua [Carta](#). Tali procedure internazionali possono comprendere i servizi di appropriate organizzazioni internazionali, nonché di un Comitato Consultivo di Esperti come previsto al paragrafo 2 del presente articolo.

2. Ai fini di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Depositario, entro un mese dal ricevimento di una richiesta da uno Stato Parte alla presente Convenzione, convoca un Comitato Consultivo di Esperti. Ogni Stato Parte può nominare un esperto al Comitato le cui funzioni e regole di procedura sono stabilite nell'allegato che costituisce parte integrante della presente Convenzione. Il Comitato trasmette al Depositario una sintesi delle sue constatazioni di fatto, incorporando tutte le opinioni e le informazioni presentate al Comitato durante i suoi lavori. Il Depositario distribuirà la sintesi a tutti gli Stati Parte.

3. Qualsiasi Stato Parte alla presente Convenzione che abbia motivo di ritenere che qualsiasi altro Stato Parte agisca in violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni della Convenzione può sporgere denuncia presso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Tale reclamo dovrebbe includere tutte le informazioni pertinenti nonché tutte le possibili prove a sostegno della validità dell'ITS.

4. Ciascuno Stato Parte alla presente Convenzione si impegna a collaborare allo svolgimento di qualsiasi indagine che il Consiglio di Sicurezza possa avviare, in conformità con le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, sulla base della denuncia ricevuta dal Consiglio. Il Consiglio di Sicurezza informa gli Stati Parte dei risultati dell'indagine.

5. Ciascuno Stato Parte alla presente Convenzione si impegna a fornire o sostenere assistenza, in conformità con le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, a qualsiasi Stato Parte che lo richieda, se il Consiglio di Sicurezza decide che tale Parte è stata danneggiata o è probabile essere lesa per violazione della Convenzione.

Articolo VI

1. Ogni Stato Parte alla presente Convenzione può proporre emendamenti alla Convenzione. Il testo di ogni proposta di emendamento sarà presentato al Depositario, che lo farà circolare tempestivamente a tutti gli Stati Parte.

2. Un emendamento entrerà in vigore per tutti gli Stati Parte alla presente Convenzione che l'hanno accettata, previo deposito presso il Depositario degli strumenti di accettazione da parte della maggioranza degli Stati Parte. Successivamente entrerà in vigore per qualsiasi Stato Parte restante alla data di deposito del suo strumento di accettazione.

Articolo VII

La presente Convenzione avrà durata illimitata.

Articolo VIII

1. Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Depositario convoca una conferenza degli Stati Parte alla Convenzione a Ginevra, Svizzera. La conferenza esaminerà il funzionamento della Convenzione al fine di garantire che i suoi scopi e disposizioni siano realizzati, ed esaminerà in particolare l'efficacia delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo I nell'eliminare i pericoli dell'uso militare o di qualsiasi altro uso ostile delle tecniche di modificazione ambientale.

2. Ad intervalli non inferiori a cinque anni da allora in poi, la maggioranza degli Stati Parte alla presente Convenzione può ottenere, presentando una proposta in tal senso al Depositario, la convocazione di una conferenza con i medesimi obiettivi.

3. Se nessuna conferenza è stata convocata ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo entro dieci anni dalla conclusione di una precedente conferenza, il Depositario sollecita il parere di tutti gli Stati parti della presente Convenzione in merito alla convocazione di tale conferenza. Se un terzo o dieci degli Stati Parte, qualunque sia il numero inferiore, rispondono affermativamente, il Depositario prende provvedimenti immediati per convocare la conferenza.

Articolo IX

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati. Qualsiasi Stato che non firmi la Convenzione prima della sua entrata in vigore ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo può aderirvi in qualsiasi momento.

2. La presente Convenzione è soggetta alla ratifica degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

3. La presente Convenzione entrerà in vigore al deposito degli strumenti di ratifica da parte di venti Governi in conformità al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Per quegli Stati i cui strumenti di ratifica o di adesione sono depositati dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, essa entrerà in vigore alla data del deposito dei loro strumenti di ratifica o di adesione.

Machine Translated by Google
5. Il Depositario informa tempestivamente tutti gli Stati firmatari e aderenti della data di ciascuna firma, della data di deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione e della data di entrata in vigore della presente Convenzione e di eventuali emendamenti alla stessa, nonché dalla ricezione di altri avvisi.

6. La presente Convenzione sarà registrata dal Depositario ai sensi [dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite](#).

Articolo X

La presente Convenzione, i cui testi arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, che ne invierà copie debitamente certificate ai Governi firmatari e aderenti Stati.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione

Fatto a Ginevra, addì 18 maggio 1977. **Allegato alla Convenzione**

Comitato consultivo di esperti

1. Il Comitato Consultivo di Esperti si impegna a effettuare adeguate accertamenti di fatto e fornire pareri di esperti pertinenti a qualsiasi problema sollevato ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo V della presente Convenzione dallo Stato Parte che richiede la convocazione del Comitato.
2. I lavori del Comitato consultivo di esperti sono organizzati in modo da consentirgli di svolgere le funzioni di cui al comma 1 del presente allegato. Il Comitato decide sulle questioni procedurali relative all'organizzazione dei suoi lavori, ove possibile per consenso, ma altrimenti a maggioranza dei presenti e votanti. Non si vota su questioni di merito.
3. Il Depositario o un suo rappresentante funge da Presidente del Comitato.
4. Ciascun esperto può farsi assistere nelle riunioni da uno o più consulenti.
5. Ciascun esperto ha il diritto, tramite il Presidente, di richiedere agli Stati, e alle organizzazioni internazionali, le informazioni e l'assistenza che l'esperto ritiene auspicabili per l'esecuzione dei lavori del Comitato.

[Casa](#) | [Sviluppo sostenibile](#) | [Formazione scolastica](#) | [Acqua](#) | [Cultura di pace](#) | [Diritti umani](#) | [Parole chiave](#) | [Ricerca](#)

Documenti delle Nazioni Unite: raccogliere un corpo di accordi globali è stato compilato dal [Comitato delle ONG per l'istruzione](#) della [Conferenza delle ONG](#) dai [siti web delle Nazioni Unite](#) e reso possibile attraverso la tecnologia dell'informazione e della comunicazione liberamente disponibile.

